

COMUNE DI VILLAROSA

STATUTO

Lo statuto del comune di Villarosa è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 del 9 marzo 1996.

Si ripubblica questo nuovo testo a seguito di modifiche **approvate dal consiglio comunale con deliberazione n. 22 del 27 settembre 2001**, trasmessa al CO.RE.CO. il 23 ottobre 2001, dichiarata esecutiva il 27 novembre 2001 e ripubblicata all'albo pretorio del comune per giorni 30 dal 5 dicembre 2001 al 4 gennaio 2002.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Comune di Villarosa

1. Il Comune di Villarosa, ente autonomo locale, è costituito dalla comunità di Villarosa e Villapriolo, esercita le funzioni proprie e quelle trasferite o delegate con leggi statali o regionali secondo la Costituzione repubblicana, le leggi comunitarie, statali e regionali, le norme dello statuto e dei regolamenti del Comune.
2. Il Comune esercita le proprie potestà sul suo territorio nei cui confronti vantano un diritto assoluto, il che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali senza il suo consenso e la titolarità della difesa dello stesso contro eventuali usurpazioni.
3. L'esercizio di tale potestà non è limitato, nell'ambito del territorio, ai cittadini residenti, ma si estende a tutti coloro i quali vi si trovano anche occasionalmente.
4. Sono cittadini del Comune tutti coloro che sono iscritti nei registri anagrafici e nel Comune abbiano la loro dimora abituale (cittadini residenti).
5. La personalità giuridica dell'ente locale, determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e poteri pubblici.
6. Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome, allo stemma ed a segni distintivi.
7. Il Comune è un ente locale autonomo ed è dotato di potestà normativa, regolamentare, amministrativa e tributaria con cui esplica le funzioni proprie d'autogoverno.
8. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art.2

Territorio e sede del Comune

1. Il territorio del Comune di Villarosa si estende per kmq. 56 e confina con i territori dei Comuni: Enna, Caltanissetta, S.Caterina Villarmosa, Calascibetta, Alimena e Bompietro.
2. La circoscrizione territoriale del Comune è costituita anche dalla frazione di Villapriolo.
3. Il territorio del Comune può essere modificato con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
4. La sede del Comune, è sita nel capoluogo nel palazzo municipale, ubicato nel corso Regina Margherita e potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale.
5. In essa si riuniscono il consiglio, la giunta e le commissioni comunali. Solo per esigenze particolari potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni in altra sede. L'autorizzazione è disposta dal presidente dell'organo.
6. Gli organi e le commissioni di cui al precedente comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.
7. Nella sede comunale un apposito spazio, idoneo a garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura, è destinato all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla

legge, dallo statuto e dai regolamenti.

8. Il messo comunale cura ed è responsabile dell'affissione degli atti ed avvisi, che saranno trascritti in apposito registro; lo stesso avrà cura di trascrivere gli estremi di pubblicazione sugli atti pubblicati.

9. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le responsabilità del segretario comunale previste dalle vigenti norme.

10. Il gonfalone e lo stemma del Comune sono quelli storici; gonfalone e stemma potranno essere utilizzati in pubbliche cerimonie. Altre esibizioni o altri usi sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del sindaco.

11. Lo stemma comunale è così descritto: "scudo sannitico azzurro sormontato da una corona argentea. Al centro dello scudo una rosa di colore rosa con gambo e foglie alla cui base si intrecciano spighe di grano, cinque a sinistra e cinque a destra. Lo scudo è abbracciato da due rami d'albero legati alla base da nastro bianco: a destra un ramo con foglie d'alloro, a sinistra un ramo con foglio di quercia. Ai piedi dello scudo è posta l'iscrizione Villarosa".

Art. 3

Funzioni e finalità

1. Il principio di sussidiarietà regola la titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.

2. Il Comune di Villarosa indirizza la propria azione alla cura degli interessi dei cittadini ed alla tutela dei loro diritti nel rispetto dei principi della costituzione, della democrazia, della libertà e della solidarietà.

3. Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo valorizza obiettivi: sociali, culturali, economici, territoriali, storico-ambientali, di volontariato e della sanità pubblica e sicurezza sociale.

4. Il Comune promuove la cultura della pace, la tolleranza, il rispetto e la dignità della persona umana e dei popoli mediante iniziative di ricerca, d'educazione e di cooperazione così da contribuire all'affermazione e al rispetto dei diritti dell'uomo. Contribuisce, nell'ambito delle sue competenze, a favorire il processo d'integrazione europea, anche mediante lo sviluppo di gemellaggi fra comunità diverse.

5. Il Comune, per ostacolare e combattere l'espandersi del degrado criminale e della criminalità mafiosa, oltre che promuovere e stimolare un'attiva azione di lotta contro la mafia intende favorire la crescita della partecipazione popolare alla vita sociale e lo sviluppo dei diritti sostanziali dei cittadini come prevenzione socio-educativa nell'azione antimafia.

6. Il Comune riconosce l'essenziale ruolo della famiglia, per il benessere sociale e ne favorisce la funzione. Sostiene il diritto alla maternità, favorisce la procreazione responsabile, s'impegna a tutelare la vita umana che è riconosciuta come valore fondamentale.

7. Il Comune promuove iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia salvaguardando i diritti dei minori, la tutela della loro integrità psicofisica e garantendo i diritti sanciti dalla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dalla legislazione vigente in materia.

8. Il Comune favorisce e valorizza la presenza ed il ruolo dei giovani per contribuire alla crescita della comunità locale ed istituzionale, anche attraverso appositi organismi ed interventi.

9. Per la specificità della questione giovanile promuove interventi per la prevenzione d'ogni forma di disagio giovanile.

10. Il Comune promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nella società, favorendo, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare e nella vita sociale.

11. Il Comune promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicaps, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella famiglia e nella fruizione dell'ambiente e della mobilità.

12. Il Comune concorre a garantire a tutti i cittadini pari condizioni d'istruzione scolastica, d'opportunità culturali, d'integrazione sociale, d'accesso al lavoro e promuove la solidarietà della comunità civile a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione.
13. Il Comune riconosce nella differenza fra i sessi un elemento d'arricchimento della possibilità di crescita civile della società e promuove azioni volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna anche con l'istituzione di appositi organismi fra cui la commissione della pari opportunità fra uomo e donna regolata da apposito regolamento.
14. Il Comune concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati e promuove, inoltre, iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri Paesi europei o extraeuropei.
15. Il Comune di Villarosa riconosce che i principi della religione cristiana fanno parte del patrimonio storico ed etico-culturale della comunità locale di Villarosa e di Villapriolo.
16. Il Comune valorizza le iniziative dei cittadini e delle loro varie associazioni per il recupero e la diffusione delle tradizioni popolari socio-religiose.
17. Il Comune promuove e valorizza il rapporto di collaborazione con i vari organismi culturali di ricerca, con le istituzioni universitarie presenti nel territorio della regione, con le varie biblioteche presenti nel territorio della regione, riconoscendo in quest'integrazione un fattore essenziale per lo sviluppo etico culturale e civile della comunità locale.
18. Opera per una sempre più stretta collaborazione tra le istituzioni locali e la comunità scientifica e culturale.
19. Il Comune tutela e valorizza il patrimonio e la realtà della biblioteca comunale regolata da apposito regolamento per i servizi svolti, per l'inserimento del patrimonio bibliografico e la promozione di attività culturali correlate ai beni librari e documentari.
20. Il Comune, nel promuovere la cultura e le proprie tradizioni culturali, s'impegna a realizzare tutte quelle manifestazioni ed attività culturali volte alla valorizzazione delle lettere e delle arti attenendosi in modo specifico le capacità e le produzioni presenti nella comunità locale.
21. Il Comune a tutela dei diritti dell'ammalato e per valorizzare il miglioramento dei servizi sanitari pubblici e privati promuove la difesa dei diritti dell'ammalato con l'istituzione di appositi organismi fra cui la commissione di tutela dei diritti dell'ammalato regolata da apposito regolamento.
22. Il Comune sostiene e promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e salute pubblica anche attraverso l'attività delle varie organizzazioni di volontariato.
23. Il Comune concorre allo sviluppo economico e sociale della propria comunità; adotta iniziative di promozione e conforma l'esercizio della propria attività a criteri di efficienza e di efficacia con la qualificazione dei propri servizi.
24. Il Comune a tutela della spesa e della qualità dei prodotti e dei servizi offerti nel settore del commercio promuove la difesa dei diritti del consumatore anche con il controllo dei prezzi delle varie merci contro gli aumenti ingiustificati tramite l'istituzione di appositi organismi fra cui la commissione di tutela dei diritti dei consumatori regolata da apposito regolamento.
25. Il Comune riconosce e valorizza sia quelle attività che testimoniano tradizioni socio-culturali di arti e mestieri, del nostro territorio, sia quelle moderne attività artigianali e cooperativistiche che possono concorrere ad incentivare l'occupazione giovanile.
26. Il Comune promuove la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi, commerciali e aree rurali garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, attraverso piani di sviluppo e strumenti urbanistici che pianifichino il territorio così da salvaguardare il patrimonio ambientale.
27. Il Comune favorisce lo sviluppo economico e occupazionale, nel settore delle attività turistiche, industriali, artigianali, agricole e commerciali, operando per stimolare ed incentivare il lavoro e l'occupazione in tutti i vari settori economici.
28. Il Comune riconosce l'esigenza di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesaggistico.

29. Assicura la difesa dell'ambiente, opera per mantenere il suo territorio libero da impianti e scorie nucleari favorendo l'utilizzazione delle fonti alternative di energia.

30. Il Comune per realizzare gli obiettivi dei propri piani e programmi e di quelli dello Stato e della Regione adotterà il criterio della consultazione di organismi sindacali, di formazioni sociali, educative, economiche, culturali e di esperti presenti nel suo territorio.

Art. 4

Attività normativa

1. Le disposizioni dello Statuto, fonte principale dell'ordinamento comunale, nell'ambito dei principi e delle norme delle leggi statali e regionali, costituiscono le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e determinano le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. Con appositi regolamenti saranno emanate, nel rispetto della legislazione vigente, le norme attuative e procedurali dei vari istituti dello statuto; inoltre i regolamenti vigenti dovranno essere aggiornati in conformità alle disposizioni statuarie.

3. Il consiglio comunale esercita, a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, la potestà regolamentare per le materie demandate dalla legge e dallo statuto, per le materie di competenza del Comune in cui manchi la disciplina legislativa.

4. Le modifiche statutarie e regolamentari non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale; tale iniziativa è riconosciuta a qualsiasi consigliere, alla giunta e ad almeno il 20% dei cittadini.

5. Ogni modifica statutaria segue la procedura del l'art. 4 della legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91.

6. I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data della loro ripubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo l'approvazione della relativa delibera d'adozione.

7. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive che dispongono in generale sull'organizzazione, sull'interpretazione di norme comunali o che riguardino la generalità dei cittadini, oltre che pubblicati all'albo pretorio per il tempo prescritto sono pubblicizzati in modo da favorirne la più ampia conoscenza da parte dei cittadini e degli interessati e dovranno essere raccolti a cura del segretario comunale per tipo e tenuti a disposizione dei cittadini.

8. Spetta al consiglio l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario l'emanazione di circolari e di direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.

Titolo II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 5

La partecipazione popolare

1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione popolare sollecitando, promuovendo e favorendo l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e socio-culturale della comunità locale.

Al tal fine promuove:

- organismi di partecipazione dei cittadini all'autogoverno locale;
- il collegamento dei propri organi con il consiglio circoscrizionale della frazione di Villapriolo;
- forme di consultazioni per acquisire il parere dei soggetti rappresentanti delle realtà associative locali, sociali, culturali, religiose, di volontariato, economiche, sindacali ed imprenditoriali, su problemi specifici;
- la costituzione di specifiche forme di partecipazione come consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali, sociali, economiche,

religiose e di tutte le libere forme associative presenti nel territorio comunale.

2. Il Comune, per garantire una corretta informazione ai cittadini sui propri atti amministrativi istituisce l'ufficio per l'informazione e le pubbliche relazioni di cui si tratta al successivo art. 7.
3. Le competenze di tale ufficio sono regolate da apposito regolamento.
4. Apposito regolamento stabilisce la disciplina, la forma ed i termini delle varie delle varie consultazioni e delle specifiche forme associate di partecipazione.

Art. 6

Il diritto d'udienza

1. Ai singoli cittadini, agli organismi ed alle associazioni esistenti nel Comune è garantito il diritto d'udienza da parte dell'amministrazione comunale secondo le modalità definite da apposito regolamento.
2. Le udienze devono essere finalizzate alla trattazione diretta di problemi generali della comunità e non possono essere nuovamente richieste prima che siano trascorsi 60 giorni dall'ultima.
3. Detto diritto d'udienza garantisce una diretta e semplificata tutela degli interessi della collettività.

Art. 7

Diritto d'accesso e d'informazione ai cittadini

1. A tutti i cittadini, singoli o associati, è garantito il diritto d'accesso agli atti dell'amministrazione secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale, dalla legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
3. Non può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale o degli altri organi del Comune riguardanti la concessione di contributi a persone od enti ad esclusione di quelli riservati per disposizione di legge.
4. Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
5. Le procedure organizzative per espletare tale garanzia sono regolate dall'apposito regolamento.
6. Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti quanto la conoscenza di loro possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
7. Non è in ogni caso ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
8. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
9. La visione dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato alla richiesta motivata, scritta e firmata indirizzata al segretario comunale e al sindaco e previo pagamento del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura con i limiti e le ulteriori modalità indicate dal regolamento.
10. L'accesso ai documenti riguarda quelli detenuti stabilmente dall'amministrazione comunale.
11. Le procedure per l'accesso ai documenti sono regolate da apposito regolamento.
12. Il regolamento individua, con norme d'organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame di domande, progetti e provvedimenti che in ogni caso li riguardano.

13. Il Comune con apposito regolamento permette l'accesso alle strutture ed ai servizi, agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi d'informazione.

14. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività ai principi di trasparenza, efficienza e servizio al pubblico.

15. Gli atti del Comune, con esclusione di quelli riservati per legge o regolamento, sono pubblici.

16. Il Comune ne cura la più ampia diffusione con l'istituzione di un apposito ufficio per l'informazione.

17. Con modalità stabilita dal regolamento è pubblicato un bollettino ufficiale del Comune nel quale sono contenuti gli atti fondamentali.

18. Presso il suddetto ufficio, per l'informazione e le pubbliche relazioni, deve essere tenuta a disposizione dei cittadini la raccolta della *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e quella della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nonché copia del presente statuto comunale.

Art. 8

Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali

1. Le organizzazioni sindacali, riconosciute con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale, hanno diritto d'informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale.

2. L'informazione si concreta, in base all'art. 18 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 e all'art. 29 del D.P.R. n. 268/87, nella ricezione del materiale relativo alle materie seguenti:

- il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- i programmi d'investimento;
- le innovazioni tecnologiche;
- l'organizzazione del lavoro;
- la politica degli organici e gli affari del personale;
- i piani di produttività, i progetti ed i programmi, nonché gli incentivi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amministrativa;
- il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- e quant'altro l'amministrazione ritenga di dover far conoscere.

3. Il diritto d'informazione non esclude quello di contrattazione prevista dagli artt. 3 e 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e reso esecutivo con le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. n. 268/87 e dai successivi accordi collettivi recepiti in decreto del Presidente della Repubblica.

4. I diritti d'informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'amministrazione.

Art. 9

Istanze - Petizioni ed interrogazioni

1. I cittadini, le associazioni e gli organismi vari possono, come previsto dall'apposito regolamento, rivolgere per iscritto agli organi dell'amministrazione:

- istanze su questioni di carattere specifico;
- petizioni su questioni di carattere generale;
- interrogazioni su questioni di carattere particolare.

2. Le istanze possono avere anche il carattere d'iniziativa popolare e possono essere formulati da singoli o gruppi di cittadini anche emigrati.

3. Le petizioni possono essere proposte da almeno 40 cittadini per iscritto con l'autenticazione della firma per il primo firmatario e con citazione degli estremi del documento di riconoscimento per ogni singolo firmatario.

4. Tutti i firmatari debbono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. Le risposte dovranno essere fornite entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi nel termine di ulteriori trenta giorni, qualora non abbia rigettato la richiesta con risposta motivata.

6. Il regolamento stabilirà le ulteriori modalità e i tempi per l'esercizio del diritto d'istanza, di petizione e interrogazione da esercitare nei confronti degli organi dell'amministrazione.

Art. 10

Iniziativa popolare

1. I cittadini, nel numero non inferiore a 100 possono presentare ai competenti organi comunali proposte di provvedimenti amministrativi d'interesse generale, redatte sotto forme di schema di deliberazione o di provvedimento e con l'indicazione dei mezzi finanziari con cui fronte alle spese eventualmente previste.
2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione, il sindaco trasmette la proposta avanzata per iniziativa popolare ai competenti responsabili dei servizi comunali per l'acquisizione dei pareri e delle attestazioni prescritte dalla normativa vigente. Il consiglio e la giunta, secondo le rispettive attribuzioni, deliberano entro i successivi 60 giorni.
3. L'organo competente è tenuto a valutare il merito della proposta ove abbia a decidere su questioni oggetto della medesima.
4. La proposta è istruita e corredata dai prescritti pareri e dall'eventuale attestazione finanziaria, per essere sottoposta all'organo competente, che dovrà deliberare in merito entro 90 giorni dalla sua presentazione.
5. Delle decisioni dell'organo competente sarà data tempestiva comunicazione al designato rappresentante e copia della stessa sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Art. 11

Il referendum consultivo

1. Al fine di sollecitare e di raccogliere la volontà popolare nelle materie di competenza esclusiva comunale è previsto referendum consultivo su richiesta del cinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Il Comune, ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale e non possono essere indetti referendum in materia d'attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali.
3. I proponenti debbono costituire un comitato promotore e designare un rappresentante responsabile della proposta referendaria per quanto concerne i rapporti con l'amministrazione.
4. I referendum locali non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. Le consultazioni referendarie debbono tenersi ad intervalli di almeno 12 mesi l'una dall'altra.
6. Non è consentito indire referendum su questioni che siano già state oggetto di consultazione nell'ultimo quinquennio.
7. Il comitato promotore ha diritto di tutela dei propri interessi sulle procedure di svolgimento del referendum, secondo modalità stabilite nell'apposito regolamento.
8. Il comitato può concludere accordi con l'amministrazione sull'oggetto del referendum. Quando l'accordo è sottoscritto dalle parti il referendum non ha luogo.
9. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, il Comune può modificare con espliciti provvedimenti quanto sottoposti a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare o definito con accordo concordato dalle parti.
10. Il regolamento determina la composizione ed i poteri dei comitati dei garanti per il referendum.
11. La proposta è valutata, entro 30 giorni dalla ricezione, dal comitato dei garanti, il quale si esprime sull'ammissibilità e regolarità del quesito referendario in relazione al presente articolo.
12. Il comitato dei garanti sottopone il proprio parere alla giunta per l'eventuale delibera d'indizione, entro 15 giorni successivi.
13. Il referendum, qualora nulla osti, è indetto entro i 90 giorni dall'esecutività della delibera d'indizione.
14. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 50% degli aventi diritto.
15. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la giunta comunale è

tenuta a proporre al consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum qualora abbia conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

16. Qualora il consiglio comunale ritenga di non aderire, o di aderire solo in parte al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.

17. Di tale deliberazione dovrà essere effettuata diffusa pubblicizzazione.

18. Il regolamento stabilisce le norme per l'attuazione del referendum consultivo e non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.

19. I referendum non possono essere indetti nei 12 mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.

20. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa e dal referendum le seguenti materie:

- imposte, tasse, tributi e bilancio;
- espropriazioni per pubblica utilità;
- designazione e nomine o questioni concernenti persone;
- stato giuridico del personale;
- attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

Art. 12

Le forme associative

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, cooperazione, sindacali, imprenditoriali, quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici, educativi, religiosi, artistici, nel turismo, nello sport, nell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché peculiari forme associative, religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi nel comune spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.

2. Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e dell'azione educativo-formativa, di difesa della salute, dello sport, del turismo, di promozione socio-culturale e religiosa.

3. Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali ed agricole, attuando forme d'incentivazione.

4. Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.

Art. 13

Difensore civico

1. Al fine di garantire i diritti dei cittadini e vigilare sull'imparzialità delle istituzioni ed enti locali è istituito l'ufficio del difensore civico con disponibilità di apposito locale in una delle sedi comunali.

2. Il difensore civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione del comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune.

3. In particolare il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9, della legge della Repubblica 7 agosto 1990, n. 241, della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991, dello statuto e dei regolamenti del Comune.

4. Il difensore civico è eletto tra i cittadini residenti nel Comune a scrutinio segreto dal consiglio comunale, con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra una terna di nominativi proposta da apposita consulta dei diritti del cittadino istituita con regolamento comunale.

5. Egli resta in carica per due anni dall'insediamento ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del suo successore.

6. Il difensore civico è scelto tra persone d'età non inferiore ad anni 30, in possesso di adeguato titolo di studio (laurea o diploma di scuola media superiore) riconosciute idonee per esperienza e competenza in materia amministrativa nonché doti d'indipendenza, probità ed equità.

7. Il regolamento comunale determina gli ulteriori requisiti soggettivi per la designazione e le cause d'incompatibilità.

8. In ogni caso, non possono accedere alla carica di difensore civico i candidati delle ultime elezioni amministrative ed a lui si applicano le cause d'incompatibilità previste dalla legge per la carica di sindaco.

9. Il difensore civico cessa dalla carica:

- alla scadenza del mandato;
- per dimissioni, morte o impedimento grave;
- in caso di rinvio a giudizio o se raggiunto da provvedimenti cautelari;
- quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, delibera la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti comunali.

10. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei cittadini singoli o associati.

11. Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi d'imparzialità e buon andamento:

- trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
- richiede al sindaco, in caso di gravi e persistenti inadempienze dell'amministrazione comunale, spirato il termine indicato nella comunicazione scritta, l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate nel regolamento;
- sollecita il consiglio comunale, la giunta o il sindaco che hanno obbligo di provvedere ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone, in ogni caso, il consiglio comunale.

12. Il difensore civico riferisce annualmente al consiglio comunale sui risultati della propria attività, dispone di un proprio ufficio con assegnata dotazione di personale adeguato all'adempimento dei propri compiti ed apposita dotazione finanziaria prevista nel bilancio. Tale materia è disciplinata dal regolamento.

13. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge.

14. Il difensore civico è funzionario onorario, salvo diverse disposizioni legislative in materia.

Art. 14

Associazioni e organismi di partecipazione

1. Per i fini di cui all'art. 12 dello statuto, il Comune:

- sostiene le attività ed i programmi delle associazioni, di cui all'art. 12, anche mediante stipulazione di convenzione;
- favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
- può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative e nel caso di assegnazione di fondi il relativo rendiconto della spesa va approvato dalla giunta.

2. I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di finalità non in contrasto con la costituzione.

3. Nell'ambito delle predette finalità è istituito l'albo delle forme associative.

4. Il sindaco su apposito registro elencherà tutte le associazioni operanti nel territorio, in possesso dei predetti requisiti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione, con deposito dello statuto e la designazione del legale rappresentante.

5. I criteri e le modalità d'iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.

6. Per la gestione di particolari servizi l'amministrazione comunale può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità d'acquisizione dei fondi e la loro gestione.

Art. 15
Consulte

1. Al fine di garantire, razionalizzare o suscitare la partecipazione all'autogoverno locale, l'amministrazione comunale, secondo specifiche modalità disciplinate da regolamento, può istituire consulte di settore.
2. Le consulte devono fornire un parere obbligatorio e non vincolante.
3. Gli organi comunali ne devono tenere conto nell'emissione dei loro provvedimenti tranne quando il parere pervenga oltre trenta giorni dalla richiesta.
4. L'amministrazione comunale, secondo modalità disciplinate da apposito regolamento, può in materia d'esclusiva competenza locale effettuare consultazioni dirette della popolazione o di particolari settori di essa mediante questionari, indagini, assemblee, udienze.

Art. 16
Premio letterario Vincenzo De Simone

1. Il comune di Villarosa, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla promozione della cultura letteraria e di valorizzare le attuali produzioni letterarie della nostra nazione, istituisce il "premio letterario Vincenzo De Simone".
2. Il premio è articolato in tre sezioni:
 - sezione giovani-studenti sino ai 25 anni, cui si concorre con quattro liriche inedite in lingua italiana o in dialetto siciliano;
 - sezione poesia adulti, cui si concorre con un'opera o raccolta di poesie in italiano o siciliano pubblicata in Italia nel triennio precedente lo svolgimento dell'edizione in corso del premio;
 - sezione saggistica e critica letteraria adulti cui si concorre con un saggio sulla poesia o poeta della prima metà del '900 italiano, pubblicato in Italia, oppure con un saggio critico sulla figura e l'opera del poeta villarosano Vincenzo De Simone, pubblicato in Italia; entrambi i saggi devono essere stati pubblicati nel triennio precedente lo svolgimento dell'edizione in corso del premio.
3. Sono previste due distinte giurie, una per la sezione inedito-giovani-studenti e l'altra per i volumi editi partecipanti alle due sezioni delle opere edite di poesia o di saggistica.
4. Ogni altro specifico elemento organizzativo è demandato ad apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

Art. 17
Assemblee cittadine

1. Il comune, per dibattere problemi o questioni di particolare rilievo per la comunità locale, può indire pubbliche assemblee di cittadini.
2. Tali assemblee possono anche essere periodiche qualora le questioni trattate richiedono successive verifiche.
3. Dei documenti approvati dalle assemblee deve essere data formale lettura al consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla deliberazione dell'assemblea e di essi deve essere data notizia nell'albo pretorio del Comune.

Titolo III
ORDINAMENTO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 18
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il sindaco, la giunta ed il consiglio.

Art. 19
Il sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con funzioni di rappresentanza legale, di

sovrintendenza e d'amministrazione.

2. Il sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita, ai sensi dell'art.38 della legge n.142/90, le funzioni d'ufficiale di governo.
3. Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale degli uffici comunali.
5. La legge vigente nel tempo disciplina l'elezione, i casi d'incompatibilità e d'ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art.20

Durata in carica e mozione di sfiducia al sindaco

1. Per quanto attiene l'elezione e la durata in carica del sindaco, si applicano le disposizioni legislative regionali.
2. Il sindaco e la giunta cessano, comunque, dalla carica in caso d'approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai quattro quinti dei consiglieri assegnati.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. La cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti della giunta.

Art.21

Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche in materia di eleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza.
2. Per le operazioni e la procedura di proclamazione e per le operazioni di convalida, si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n.7/92 e successive modifiche.
3. Il sindaco entra in carica dopo le operazioni di convalida da parte del CO.RE.CO. come previsto dall'art.11 della legge regionale n.7/92 e successive modifiche.
4. Il sindaco presta giuramento dinnanzi al consiglio comunale.
5. Le dimissioni del sindaco sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali, sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

Art.22

Competenze del sindaco

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti d'amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti. Per dirigenti si intendono i dipendenti ai quali sia stata conferita la titolarità di posizione organizzativa in conformità all'ordinamento professionale vigente ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

In particolare:

- rappresenta l'Amministrazione comunale, firmando: istanze, richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli altri atti di rappresentanza politica;
- rappresenta il Comune anche in giudizio e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi; partecipa nomine e incarichi; comunica accertamenti e decisioni; emana intimazioni, diffide, avvisi e bandi;
- vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
- convoca i comizi per i referendum consultivi;
- adotta le ordinanze, previste dalla legge e dai regolamenti;

- indice conferenze di servizi, promuove accordi di programma e rappresenta il Comune attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente;
 - esercita, come previsto dall'art.26 della legge regionale n.7/92, le competenze previste dalla lett. n), dell'art. 32 della legge n.142/90 recepita dalla legge regionale n. 48/91;
 - convoca e presiede, come previsto dal regolamento, la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, il capigruppo, il segretario e i dirigenti, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale.
2. Per le determinazioni del sindaco si applica il successivo art.51, comma 6.

Art. 23

Attribuzioni

1. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni e dei doveri propri della carica:
- dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurarne l'unità d'indirizzo;
 - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
 - acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;
 - promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del comune;
 - vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;
 - promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
 - ogni sei mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato d'attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;
 - può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti, come previsto dall'articolo 14 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche.

Art.24

Vice sindaco ed assessori delegati

1. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata secondo l'art.15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche.
2. Gli assessori, in caso d'assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine d'anzianità in relazione all'età.
3. Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi.

Art.25

La giunta municipale

1. La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori uguale a quello massimo previsto dalla legge regionale.
2. Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti d'eleggibilità richiesti per le elezioni al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
3. La durata della giunta è stabilita dalla legge regionale.
4. La composizione della giunta è comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente la propria valutazione.

5. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materia omogenee ed, eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.
6. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dall'art. 12 della legge regionale n.7/92 e successive modifiche.
7. Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n.7/92, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all'albo pretorio.
8. Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario comunale, che redige processo verbale.
9. Il rifiuto comporta la decadenza della carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n.7/92.
10. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

Art.26 *Funzionamento*

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno della seduta della giunta.
2. Le proposte di deliberazioni devono essere preventivamente istruite e corredate dai pareri richiesti dall'art.53 della legge n.142/90 come recepito dalla legge regionale n.48/91 e successive modifiche.
3. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.
4. Le sedute non sono pubbliche ma, per esplicita richiesta del sindaco e degli assessori, possono essere invitati ad assistervi di volta in volta per chiarimenti sul parere espresso nell'atto deliberativo i responsabili dei servizi per fornire elementi utili alla valutazione della giunta.
5. I verbali delle deliberazioni saranno redatti a cura del segretario comunale.

Art.27 *Attribuzioni*

1. Nell'attività propositiva e d'impulso la giunta:
 - predisporre gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatici, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;
 - formula proposte al consiglio, affinché possa esprimere valutazioni e direttive, sui servizi e le relative tariffe;
 - prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle opere pubbliche, la relazione illustrativa al conto consuntivo.
2. Nell'attività d'amministrazione la giunta, fatta salva la competenza dei dirigenti relativamente agli atti di gestione, delibera sulle seguenti materie:
 - acquisti, alienazioni, appalti e in generale tutti i contratti;
 - contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a terzi o a dipendenti;
 - ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - assunzioni, bandi di concorso, nomina della commissione giudicatrice, approvazione delle graduatorie e su quant'altro previsto dalla legge o dal presente statuto.
3. Inoltre, svolge attività d'iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione, approva gli accordi di contrattazione decentrata, autorizza la costituzione in giudizio, approva il piano esecutivo di gestione, fissa i parametri di valutazione del personale dipendente, approva le modifiche delle tariffe e propone al consiglio i criteri per determinare quelle nuove.

Art. 28

Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autorganizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statuarie.
2. Adempie le funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare, ha competenza per gli atti previsti dall'art.32 della legge n.142/90, così come recepito dalla legge regionale n.48/91, modificato dall'art.26 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche.
3. Adotta i criteri generali concernenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Delibera, altresì, con voto limitato, se previsto dalla legge o dal regolamento, le nomine di commissioni, comitati, organismi vari, i cui componenti debbano essere scelti fra nominativi segnalati da organi esterni o in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.
5. L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.
6. Esplica la funzione d'indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi e criteri informativi dell'attività dell'ente.
7. Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale.
8. Esercita il controllo politico-amministrativo mediante: la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti, l'istituzione di commissioni speciali, l'istituzione di commissioni d'indagine, segnalando all'Assessorato regionale degli enti locali, per l'applicazione dell'art.40 della legge n.142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal secondo comma dell'art.27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7; esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dall'art.12 della legge regionale n.7/92, e sulla relazione semestrale di cui all'art.7 della legge regionale n.7/92.
9. L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge, così come le indennità e lo status dei consiglieri, salvo quanto previsto dal presente statuto.
10. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato la maggiore cifra elettorale corrispondente alla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.

Art.29

I consiglieri comunali

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
2. Il sindaco è tenuto, entro 30 giorni dalla presentazione, a rispondere alle interrogazioni presentate dai consiglieri. Se richiesto, la risposta deve essere fornita per iscritto.
3. Le mozioni, presentate da almeno tre consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione del l'am ministrazione.
4. Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende o enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. I consiglieri qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione.

La contestazione deve essere effettuata dal presidente del consiglio e notificata all'interessato nelle forme previste per le convocazioni consiliari. La notificazione ha valore di comunicazione dell'avvio ai sensi dell'art.8 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10. Il consigliere ha facoltà di far

valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine perentorio non inferiore a giorni 15 decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione.

Scaduto il termine assegnato, il consiglio esamina le giustificazioni eventualmente presentate e delibera, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

7. I candidati alla carica di consigliere comunale e alla carica di sindaco, entro 10 giorni dalla presentazione della candidatura, sono tenuti a presentare al comune dichiarazione circa il preventivo di spesa ed entro 30 giorni dalla data della consultazione, rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la propaganda elettorale.

8. Apposito regolamento disciplinerà le modalità di presentazione dei documenti.

Art.30

Gruppi consiliari - capi gruppo

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale, al presidente del consiglio ed al sindaco.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capi-gruppo e le relative attribuzioni.

Art.31

Commissioni comunali permanenti

1. Il consiglio, all'inizio di nuova legislatura, istituisce commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, di controllo, propositive, consultive e redigenti.

2. Le commissioni sono composte di consiglieri comunali proporzionalmente alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando, in ogni caso, la presenza in esse dei capi-gruppo, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

3. Il funzionamento delle commissioni, il loro numero e la loro consistenza numerica, sono disciplinati da apposito regolamento.

Art.32

Commissioni d'indagine, di controllo e garanzia

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione d'indagine, definendone nel frattempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.

2. La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta di consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza d'ogni gruppo consiliare e da un rappresentante per ogni forza politica presente ed attiva nel territorio comunale designato dalla segreteria politica di ciascuna forza politica.

3. La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività e può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.

4. La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.

5. Ha, inoltre, diritto d'accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso di tutti gli uffici comunali.

6. I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente.

7. I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della

relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.

8. Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.

9. Il Comune di Villarosa garantisce le minoranze consiliari e quelle di carattere etnico, religioso e culturale nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita e alla dialettica democratica. Al tal fine, possono essere istituite dal consiglio commissioni di garanzia e di controllo. Sono commissioni di controllo e di garanzia quelle che tali vengono qualificate all'atto della loro costituzione.

10. Il controllo ha natura politico-istituzionale ed afferisce agli atti generali di organizzazione e gestione dei servizi comunali. Esso si esprime attraverso valutazioni conclusive.

11. La garanzia riguarda situazioni o persone che richiedano particolare tutela ai fini dell'esercizio dell'azione amministrativa.

12. Il presidente delle commissioni di controllo e di garanzia deve appartenere all'opposizione consiliare ed è nominato dal consiglio. Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità del controllo e delle garanzie nonché i poteri e la composizione delle commissioni.

Art. 33

Adunanze e sedute

1. L'attività ed il funzionamento del consiglio comunale si conformano ai seguenti principi:

- regolarità e periodicità della convocazione;
- pubblicità delle sedute, eccettuati i casi stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di funzionamento;
- rispetto dei limiti dei consiglieri, specie di quelli attinenti la presentazione e discussione delle proposte, della garanzia e della partecipazione delle opposizioni;
- diritto di informazione.

2. Nella prima adunanza del neo consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede, come previsto dal primo comma del citato articolo, all'elezione del presidente del consiglio; successivamente, di un vice presidente.

3. Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche.

4. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbono esprimere giudizi morali su persone.

Art. 34

Presidente del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio comunale convoca il consiglio comunale; ne stabilisce l'ordine del giorno, dando la precedenza, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, alle proposte del sindaco; dirama gli avvisi di convocazione.

2. Il presidente dirige e modera il dibattito ed esercita i poteri secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e da quanto previsto dal regolamento interno del consiglio comunale, così da garantire l'osservanza delle norme, la regolarità e l'ordine della discussione, la regolarità delle deliberazioni nonché il normale mantenimento dell'ordine.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio è dotato di un ufficio da prevedere nelle strutture esistenti del Comune e di adeguate risorse finanziarie.

4. E' compito del presidente, come previsto dal regolamento, garantire la prerogativa ed i diritti-doveri di tutti i consiglieri.

5. In caso d'assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente e, in caso d'assenza

o impedimento di questo, dal consigliere anziano.

6. Il consiglio deve essere convocato quanto lo richiedano: il sindaco o un quinto dei consiglieri comunali.

7. In materia di status del presidente del consiglio si applicano le disposizioni legislative regionali vigenti in materia.

Art. 35

Partecipazione del sindaco e degli assessori alle riunioni del consiglio comunale

1. Alle riunioni di consiglio partecipa, senza diritto di voto, il sindaco o un assessore da lui delegato; possono anche partecipare, senza diritto di voto, gli assessori.

2. La partecipazione del sindaco e degli assessori comporta anche il diritto d'intervento nella discussione.

3. Il regolamento del consiglio comunale detterà compiutamente norme in merito.

Art. 36

Riunioni del consiglio

1. Il consiglio comunale si riunisce in sedute non urgenti e in sedute urgenti.

2. Il consiglio comunale può essere riunito:

a) per determinazione del presidente;

b) per richiesta del sindaco;

c) per richiesta di un quinto dei consiglieri comunali in carica.

3. Nei casi previsti dalle lettere b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta.

4. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione.

5. La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per il presidente ed il vice-presidente la revoca dell'incarico con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta".

7. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste dall'art. 155 e seguenti del codice di procedura civile almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza non urgente almeno ventiquattro ore prima per i casi d'urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una seduta già convocata.

8. Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.

9. Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario, e negli appositi spazi individuati dal regolamento.

10. L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.

Art. 37

Validità delle sedute

1. Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero di consiglieri previsto dall'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento.

2. Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge regionale 6

marzo 1986, n. 9 e successive modifiche.

3. Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione.

Art. 38

Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti, fatti i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni, la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per età.
2. Le votazioni saranno effettuate come previsto dall'art. 184 dell'ordinamento degli enti locali.
3. I verbali delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della discussione, nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta saranno redatti a cura del segretario comunale, che si avvarrà del personale dell'ente, ed approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità d'inserimento delle dichiarazioni di voto, d'approvazione e di rettifica dei verbali.

Titolo IV

NORME IN MATERIA DI NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 39

Requisiti in materia di nomine e designazioni

1. Il sindaco ed il consiglio comunale effettuano le nomine e le designazioni di loro competenza in seno ad organizzazioni del comune o di enti ed aziende controllate, vigilate o, comunque, partecipate nel rispetto dei criteri previsti dal presente statuto.
2. Le persone da nominare o designare, oltre ai requisiti eventualmente previsti da particolari disposizioni di leggi vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:
 - a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;
 - b) titoli scientifici o professionali congrui, maturati in esperienze di amministrazione di organismi assimilabili per funzioni, struttura e/o dimensioni a quello presso cui deve essere effettuata la nomina o la designazione;
 - c) qualifica dirigenziale in enti pubblici ovvero di magistrato, docente universitario di ruolo, anche in quiescenza.
3. Sono equiparati ai titoli professionali di cui alla precedente lett. b) l'esercizio delle cariche pubbliche elettive di parlamentare, sindaco o assessore per almeno tre anni.

Art. 40

Documentazione dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo deve essere documentato mediante sottoscritta dell'interessato indicante:
 - i dati anagrafici e la residenza;
 - i titoli di studio, di abilitazione e di specializzazione posseduti;
 - l'elenco delle cariche ricoperte, nel tempo, presso enti pubblici o società private iscritte nei pubblici registri;
 - i requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione;
 - l'inesistenza di cause d'incompatibilità o di conflitto d'interesse in relazione all'incarico da ricoprire;
 - il reddito denunciato nell'anno precedente;
 - l'inesistenza delle condizioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
 - l'eventuale appartenenza a società, enti od associazioni di qualsiasi genere solo quando tale appartenenza od il vincolo associativo possono determinare un conflitto d'interesse con l'incarico da assumere ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e

dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

2. Nel caso in cui la dichiarazione prodotta ai sensi del precedente comma risulti infedele, l'interessato decade dalla nomina o dalla designazione, ferma restando la validità degli atti compiuti. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal sindaco o dal consiglio comunale, secondo la rispettiva competenza, che contestualmente, provvedono alla nomina o designazione.

Titolo V

CIRCOSCRIZIONE DELLA FRAZIONE DI VILLAPRIOLO

Art. 41

Circoscrizione della frazione di Villapriolo

1. Per assicurare il decentramento amministrativo e la partecipazione dei cittadini della frazione di Villapriolo, isolata territorialmente dal capoluogo in quanto dista circa 7 Km., l'esercizio delle funzioni e l'espletamento dei servizi nell'ambito della stessa, è costituita la circoscrizione di decentramento della frazione Villapriolo.

2. Il consiglio di circoscrizione è composto di numero sei consiglieri.

3. L'organizzazione dei lavori ed il funzionamento del consiglio saranno disciplinati dal regolamento.

Art. 42

Funzioni

1. La circoscrizione organizza, secondo le norme del presente statuto e del regolamento, la partecipazione dei cittadini della circoscrizione all'amministrazione del comune, attivando l'iniziativa propositiva rivolta a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Essa esercita l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri.

3. Il consiglio comunale delibera nel merito di tale iniziativa entro sei mesi dal deposito.

4. La circoscrizione esprime pareri sugli atti e sulle materie previste dal regolamento.

5. La circoscrizione provvede alla gestione, nell'ambito del centro abitato della frazione dei servizi comunali di base, definiti specificatamente dal regolamento.

6. Il regolamento può prevedere la delega alla circoscrizione di funzioni relative:

- alla manutenzione ordinaria di beni comunali (strade, reti idriche e fognanti, edifici scolastici e pubblica illuminazione), di opere e di strutture situate nel territorio della circoscrizione;
- alla gestione di servizi ed attività assistenziali, scolastiche, culturali, sportive e ricreative e di altra natura non compresi fra quelli al comma precedente.

7. Le deleghe di cui al precedente comma sono conferite in base a programmi nei quali sono fissati gli indirizzi d'intervento e previsti i fondi che con tali atti sono impegnati in bilancio.

Art. 43

Organi

1. Sono organi della circoscrizione il consiglio di circoscrizione e il presidente.

2. Il presidente è coadiuvato nelle sue funzioni da un consiglio di presidenza, composto nelle forme stabilite dal regolamento.

3. Il regolamento disciplina modalità di nomina e funzionamento di commissioni con funzioni consultive e preparatorie dell'attività del consiglio.

Art. 44

Consiglio circoscrizionale

1. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione della frazione di Villapriolo nell'ambito del Comune.

2. Esso è eletto a suffragio universale, secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento.

3. Il consiglio elegge il presidente ed il vice-presidente della circoscrizione, approva i programmi

d'intervento relativi alle materie attribuite o delegate alla circoscrizione, delibera i provvedimenti che comportano spese, presenta proposte ed interrogazioni al consiglio comunale.

4. Adotta i pareri riguardanti:

- i piani ed i programmi generali e settoriali del Comune;
- le altre questioni previste dal regolamento del decentramento o sottoposte dal consiglio o dalla giunta.

5. Il consiglio circoscrizionale:

- determina le modalità di funzionamento delle attribuzioni di sua competenza;
- prevede criteri e mezzi per l'esercizio, da parte del presidente, delle deleghe di cui all'art. 38 della legge n. 142/90 così come recepito dalla legge n. 48/91;
- approva entro il mese di gennaio successivo la relazione dell'attività del presidente svolta nell'anno precedente.

Art. 45

Presidente della circoscrizione

1. Il Presidente è eletto dal consiglio circoscrizionale nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta nella prima seduta del consiglio di circoscrizione dopo la convalida degli eletti, ovvero, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza. Per la validità della seduta, nella quale si elegge il presidente del consiglio circoscrizionale, è richiesta la presenza di almeno metà più uno dei consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga il numero di voti richiesto, si procede nella stessa seduta ad una seconda votazione. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

2. Eletto il presidente che assume la presidenza del consiglio, viene effettuata l'elezione del vicepresidente con la stessa modalità di elezione del presidente.

3. Copia della deliberazione adottata dovrà essere trasmessa al sindaco del Comune perché renda edotto il consiglio comunale.

4. Il Presidente della circoscrizione rappresenta la circoscrizione, convoca e presiede il consiglio circoscrizionale, adotta tutti gli atti d'amministrazione che non siano riservati al consiglio o al segretario della circoscrizione.

5. In caso d'inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio circoscrizionale da parte del presidente, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il sindaco.

Art. 46

Rapporti con il Comune

1. Gli atti adottati dal consiglio di circoscrizione e dal presidente sono trasmessi alla giunta comunale e per conoscenza al presidente del consiglio comunale.

2. Gli atti di cui al comma uno diventano esecutivi e sono considerati come adottati dalla giunta comunale, se gli stessi entro trenta giorni dalla ricezione non li restituisce al consiglio di circoscrizione per chiarimenti.

3. I provvedimenti, adottati dal presidente della circoscrizione quale delegato del sindaco, sono trasmessi immediatamente all'organo delegante e diventano esecutivi se entro 30 giorni dalla ricezione il sindaco non ne pronuncia l'annullamento per motivi di legittimità.

4. In caso di mancato o irregolare esercizio delle funzioni delegate dalla giunta o dal sindaco, questi provvedono in via sostitutiva a seguito di diffida ad adempiere.

Titolo VI

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

Art. 47

Il segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario titolare, dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali, istituito dall'art. 18, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Egli dipende funzionalmente dal sindaco cui spetta il potere di nomina.
3. La nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco. Egli continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
4. Può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
5. Lo status del segretario comunale resta, comunque, disciplinato dalle disposizioni contenute nei commi 67 e seguenti della legge n. 127/1997 e successive modificazioni nonché dalle altre disposizioni che regolano la materia.
6. Il consiglio comunale può deliberare la gestione in regime consorziato con altro Comune dell'ufficio di segreteria, previa stipula d'apposita convenzione.

Art. 48

Attribuzioni del segretario

1. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
2. Partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta comunale.
3. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture ed atti unilaterali nell'interesse del Comune.
4. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

Art. 49

Attribuzioni consultive e di garanzia

1. Il segretario comunale nella tradizionale connotazione di responsabile della legalità e correttezza amministrativa:
 - partecipa alle sedute degli organi collegiali, curando la redazione dei verbali delle deliberazioni;
 - formula i pareri richiesti, esprimendo valutazioni d'ordine tecnico-giuridico agli organi collegiali e al sindaco;
 - collabora con le commissioni di studio e di lavoro;
 - coordina la fase istruttoria e quella d'emanazione dei provvedimenti;
 - verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e dei servizi e del personale ad essi preposto;
 - riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori ed effettua le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1°, della legge regionale n. 7/92;
 - riceve le richieste di sottoposizione a controllo delle delibere di giunta;
 - cura la trasmissione delle deliberazioni al CO.RE.CO. attestandone l'avvenuta pubblicazione, su conforme dichiarazione del messo, e l'esecutività;
 - verbalizza il giuramento degli assessori;
 - comunica all'Assessore per gli enti locali l'omissione degli atti previsti dall'art. 19, comma 7, della legge regionale n. 7/92.

Art. 50

Vice-segretario

1. Il sindaco può conferire le funzioni di vice segretario ad un dipendente responsabile di settore organizzativo purché in possesso di diploma di laurea in legge o equipollente ed inquadramento nella categoria D.
2. Il vice-segretario sostituisce il segretario in caso d'assenza o impedimento.

Art. 51

Principi strutturali e organizzativi

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi d'efficacia, efficienza,

economicità, legalità, imparzialità, di semplificazione delle procedure e di responsabilità e, inoltre, di partecipazione, pubblicità e trasparenza che, ai sensi della legge regionale n. 10/91, si concretizzano nella tempestiva e diffusa informazione e nel garantire l'accesso agli atti amministrativi ai cittadini singoli ed associati, così come previsto nell'apposito regolamento.

2. L'azione amministrativa sarà attuata per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;
- individuazione della responsabilità in relazione all'ambito d'autonomia decisionale dei soggetti;
- superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, con individuazione della produttività e dell'efficienza in relazione ai carichi di lavoro.

3. Il Comune recepisce il principio della distinzione tra attività d'indirizzo e controllo ed attività di gestione.

4. In particolare, agli organi elettivi - consiglio, sindaco e giunta - spettano le competenze connesse alle funzioni di programmazione, pianificazione, indirizzo, scelta degli obiettivi e verifica dei risultati dell'attività amministrativa mentre ai dipendenti, ai quali sono stati conferiti poteri dirigenziali (titolari di posizione organizzative), sono attribuiti tutti i compiti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria connessi all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti d'indirizzo degli organi di governo.

5. Le funzioni dirigenziali sono esercitate mediante l'adozione di atti formali denominati "determinazioni dirigenziali".

6. Le determinazioni dirigenziali sono esecutive sin dalla loro adozione. Quelle che comportano impegno di spesa devono recare l'attestazione del responsabile del servizio finanziario circa la regolarità contabile e l'avvenuta registrazione dell'impegno. Esse sono pubblicate all'albo pretorio per otto giorni consecutivi; sono registrate, numerate progressivamente e raccolte in ordine cronologico.

7. L'attività amministrativa si articola in "Settori", che costituiscono la struttura di massima dimensione.

8. I settori, alla cui direzione sono preposti funzionari di livello apicale (Categoria "D"), si articolano a loro volta in servizi e, ove necessario, in unità operative semplici.

9. L'organizzazione delle attività amministrative è disciplinata dal regolamento che individua forme e modalità d'organizzazione e gestione della struttura interna.

Art. 52

Coordinamento organizzativo e funzionale

1. Il regolamento d'organizzazione dei servizi e del personale dipendente disciplina il coordinamento generale dell'attività dei settori operativi al fine di garantire le funzioni di decisione, programmazione e raccordo in vista degli obiettivi fissati dagli organi di governo del comune.

Art. 53

Personale

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale, con l'effettuazione di appositi corsi, tende, altresì al perseguimento di una maggiore responsabilità del personale.

2. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dipendente è riservata, nel rispetto della legge, dello statuto e della contrattazione collettiva di lavoro, agli atti normativi del comune. Essa si ispira al principio di flessibilità nell'impiego delle risorse umane.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina:

- la struttura organizzativa e funzionale;
- la dotazione organica;
- la modalità d'assunzione e di cessazione del servizio;

- i diritti e i doveri;
 - le incompatibilità e la disciplina;
 - le forme di controllo interno e quant'altro necessario a dare concreta attuazione ai principi e criteri organizzativi previsti dal presente statuto.
4. La copertura dei posti di responsabilità delle strutture apicali può avvenire nelle forme previste dall'art. 51, comma 5, della legge n. 142 del 1990 nell'osservanza di criteri oggettivi stabiliti dal regolamento.

Art. 54
Responsabilità

1. Gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti sono responsabili dei danni da violazioni d'obblighi di carica o di servizio e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalla legge.
2. Gli stessi che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.
3. Ove l'amministrazione abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato, si può rivalere contro l'autore per i fatti di cui al precedente comma, qualora il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.
4. I pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90 sono resi dal dipendente che è proposto al settore o da chi fondalmente lo sostituisce.
5. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto riproducendo in modo integrale il parere negativo.
6. Negli altri casi è inserita nell'atto la menzione dell'acquisito parere favorevole sulla proposta.
7. Non sono necessari i pareri per gli atti di indirizzo e per quelli che non hanno valenza deliberativa, per interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e per gli altri di natura politica o procedimentale che non comportino o modifichino impegni di spesa od oneri anche indiretti.
8. Le proposte di deliberazione sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, del fine, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi familiari e dei modi per raggiungere i fini, dal titolare del potere esplicitato dalla stessa proposta; per gli atti di scelta amministrativa, di indirizzo, controllo, promozione ed iniziativa, le proposte sono intestate agli organi politici.
9. I soggetti politici, singoli o collegiali, unitamente alla richiesta d'inserimento di punti all'ordine del giorno dell'organo di cui fanno parte, presenteranno la relativa proposta, per il completamento dell'istruttoria e per la raccolta dei relativi pareri.
10. Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai comuni precedenti oppure la delibera che si proponga non sia di pertinenza dell'organo adito, il relativo presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare l'organo, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario, immediata comunicazione al richiedente.

Titolo VII
LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI

Art. 55
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dall'art. 22 della legge n. 142/90 recepito dalla legge regionale n. 48/91:
 - in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale;

- in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e d'opportunità sociale;
- per mezzo dell'azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- per mezzo d'istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- per mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione d'altri soggetti pubblici o privati;
- per mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.

5. Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine all'esigenza e alla fruizione dei cittadini.

6. Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge, e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario fra costi e ricavi per ciascun servizio.

Art. 56

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro medesime dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.
2. Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.

Art. 57

Aziende speciali

1. Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è un ente strumentale dotato di personalità giuridica, d'autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
3. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale, che garantisce la rappresentanza della minoranza consiliare.
4. I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale, nonché quelli previsti dall'art. 39 del presente statuto.
5. L'azienda deve operare con criteri d'imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte dell'ente locale.
6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
7. I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio d'amministrazione.

Art. 58

Servizi sociali - istituzioni

1. Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il comune può costituire una o più istituzioni.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, d'autonomia

gestionale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il consiglio comunale:

- approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
- determina le finalità e gli indirizzi;
- conferisce il capitale di dotazione;
- nomina il direttore;
- assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo.

4. Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore.

5. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale, che garantisce la rappresentanza della minoranza consiliare.

6. I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale nonché quelli previsti dall'art. 39 del presente statuto.

7. Il regolamento di cui al precedente 3° comma disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.

Art. 59

Modalità di nomina e di revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, sulla base di un documento, corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma, gli obiettivi da raggiungere e i candidati alle cariche nell'ambito del consiglio d'amministrazione.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti il consiglio di amministrazione possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 60

La concessione a terzi

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e d'opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato, che non abbiano fini di lucro.

2. La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo straordinario da adottarsi solo nei casi consentiti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema dell'esecuzione d'opere e servizi pubblici.

3. La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire: l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti; la razionalità economica della gestione e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Art. 61

La società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza o consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione d'altri soggetti pubblici o privati o può rilevare società già costituite o assumervi partecipazione azionaria.

2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al

sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al comune e, nel caso di gestione di servizi d'interesse pluricomunali, ai Comuni che fruiscono degli stessi servizi.

4. Il Comune (o i comuni nell'ipotesi anzidetta) può costituire tutto o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

5. Nell'atto costitutivo e nello statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza numerica del comune nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale.

Titolo VIII

COOPERAZIONE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 62

Principi generali

1. Il Comune promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istituzioni o enti di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti ed amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l'attività dell'ente si riorganizza e si volge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti dalla legge, quali intese, accordi e convenzioni.

Art. 63

Convenzioni

1. Il Comune può stipulare, con la provincia, con altri comuni nonché con i loro enti strumentali, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i reciproci obblighi e doveri degli enti contraenti che sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 64

Consorzi

1. Il Comune può costituire con la provincia e con altri comuni un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto l'aspetto sociale o economico, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili e quelle di cui all'art. 23 della legge n. 142/90 recepita dalla legge regionale n. 48/91 ed al presente statuto.

2. Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nello statuto del consorzio dovranno essere indicate le modalità di elezione del consiglio di amministrazione e del presidente, nonché le competenze dell'assemblea che elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti.

4. La convenzione e lo statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli enti aderenti nonché principi e criteri cui dovrà essere informata l'attività dell'ente per garantire i diritti d'accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali.

5. Lo statuto disciplina, altresì, l'ordinamento amministrativo ed i profili funzionali del nuovo ente, le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge.

6. Il consorzio ha carattere polifunzionale quando assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi enti, secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dal

regolamento.

7. Il sindaco o suo delegato rappresenta il comune nell'assemblea del consorzio, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

8. Il comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi comuni e province regionali.

9. La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessorato regionale degli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.

Art. 65

Accordi di programma

1. Per la partecipazione e l'attuazione d'opere, d'interventi e di programma che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri enti, il Comune promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo.

2. L'accordo è promosso e stipulato dal sindaco. La partecipazione del sindaco o di un suo delegato alle conferenze di servizi, agli accordi di programma o ad altri istituti o sedi dove debba esercitare competenze del consiglio e della giunta presuppone un mandato dell'organo collegiale competente che fissa gli indirizzi dell'amministrazione con riserva di ratifica da parte della stessa.

3. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonché gli opportuni strumenti d'intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all, in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrativa.

4. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del Presidente della Provincia o del sindaco ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

5. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

6. Nell'ipotesi in cui l'accordo comporta una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza.

7. La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di novanta giorni, trascorsi i quali s'intende approvata e ciò in conformità a quanto disposto dal 6° comma dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto di rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

9. In ogni caso, si applicano le disposizioni regionali e nazionali vigenti in materia di accordi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che implicino decisioni istituzionali e risorse finanziarie.

Titolo IX

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 66

Ordinamento finanziario

1. Nell'ambito della finanza pubblica, ai sensi di legge, il Comune è titolare d'autonomia finanziaria che deve fondarsi sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è inoltre titolare, nel rispetto delle legislazioni vigenti in materia, d'autonomia

impositiva relativamente ad imposte, tasse, tariffe e contributi.

3. Potranno essere stabilite forme di contribuzione correlate alla realizzazione di opere, interventi o attività generanti utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categoria predeterminabili in rapporto e proporzionalmente all'utilità diretta conseguita.

4. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio in conformità alle leggi ed alle norme regolamentari.

Art. 66/bis

Principi dell'attività impositiva

1. Le norme dei regolamenti comunali che disciplinano l'attività impositiva dell'ente s'ispirano ai principi contenuti nella legge n. 212 del 27 luglio 2000.

2. In particolare le norme di cui al precedente comma:

- devono essere formulate in termini chiari e semplici;
- non potranno avere effetto retroattivo salvi i casi previsti dalla legge;
- se modificative di precedenti norme devono riportare il testo conseguentemente modificato.

3. L'amministrazione comunale adotta idonee iniziative a:

- agevolare la tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia tributaria mediante attività divulgativa;
- motivare adeguatamente i provvedimenti amministrativi;
- improntare i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione, della buona fede e dell'affidamento;
- riconoscere il diritto di interpello del contribuente in materia di applicazione delle disposizioni tributarie.

4. I regolamenti concernenti i tributi comunali danno concreta attuazione ai principi enunciati nei precedenti commi del presente articolo.

Art. 67

Contabilità - Bilancio preventivo e conto consuntivo

1. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge e dall'apposito regolamento adottato dal consiglio comunale.

2. La gestione del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio comunale nell'osservanza dei principi dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati debbono consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I fatti di gestione sono rilevati attraverso la contabilità economica con dimostrazione nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

5. Per l'approvazione del conto consuntivo da parte del consiglio comunale, la giunta predispone una relazione illustrativa nella quale sono espresse le valutazioni d'efficacia dell'azione condotta.

6. Al conto consuntivo deve altresì essere allegata la relazione dei revisori dei conti.

Art. 68

Revisione economica e finanziaria e controllo di gestione

1. Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ed il controllo di gestione ad un collegio di revisori composto di tre membri.

2. Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni.

3. Collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e d'indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune.

4. Esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio

finanziario.

5. Verifica l'equilibrio finanziario del bilancio ponendo a confronto le entrate previste, compreso l'eventuale avanzo d'amministrazione, con le uscite, nonché le variazioni della previsione, per i conseguenziali interventi correttivi da parte del consiglio.
6. Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
7. Svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficacia, produttività ed economicità nella loro azione.
8. Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al sindaco affinché ne informi il consiglio comunale.
9. I revisori hanno diritto d'accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
10. Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione ai revisori dei conti per l'esercizio delle loro funzioni.
11. I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

Art. 69

I contratti

1. In materia di contratti si applicano le disposizioni legislative vigenti nonché la norme contenute nel regolamento speciale deliberato dal consiglio comunale.
2. L'attività contrattuale del Comune si ispira ai principi della pubblicità, imparzialità e parità di condizioni degli aspiranti a contrarre.

Art. 70

Il patrimonio comunale

1. L'economista, sotto il controllo del responsabile dell'ufficio di ragioneria, cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, è responsabile dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal consiglio comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 71

La gestione del patrimonio

1. Per le finalità di cui sopra, il sindaco e la giunta municipale sovrintendono all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
2. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

Titolo X

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 72

Regolamenti comunali

1. Il Comune emana regolamenti:

- nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
 - in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza comunale, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle norme regionali e delle disposizioni statutarie.
 3. Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati tenendo conto delle disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
 4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta.
 5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio dopo l'adozione della delibera nonché, per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione d'adozione è divenuta esecutiva.
 6. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
 7. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 73

Termini per l'adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dallo statuto, tranne quelli di contabilità e dei contratti e tranne quelli previsti nell'art. 4 nel presente statuto, sono approvati dal consiglio entro un anno dalla data d'entrata in vigore dello stesso.
2. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad avere efficacia le norme dei regolamenti vigenti alla data di approvazione dello statuto in quanto con esso compatibili.

Art. 74

Modificazioni ed abrogazione dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con le procedure stabilite dalla legge per l'approvazione dello statuto.
2. Ogni iniziativa di revisione o di abrogazione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non sono decorsi 365 giorni dalla deliberazione di reelezione.
3. La proposta d'abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
4. L'effetto abrogativo dello statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.
5. Lo statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a particolare forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 75

Adeguamento dell'ordinamento comunale a leggi sopravvenute

1. Gli adempimenti dello statuto e dei regolamenti a leggi sopravvenute debbono essere apportati entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni ove non sia diversamente stabilito dalle leggi stesse.

Art. 76

Elezioni del consiglio circoscrizionale della frazione di Villapriolo

2. All'elezione del consiglio circoscrizionale si procederà normalmente in coincidenza con il rinnovo del consiglio comunale.
3. La prima elezione del consiglio circoscrizionale avverrà al primo turno elettorale utile; sino ad allora resteranno in vigore le attuali forme di decentramento.

Art. 77

Norme transitorie finali

1. Dopo l'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, la giunta proporrà le opportune modifiche statutarie, che saranno approvate con la stessa procedura dello statuto ed entreranno in vigore, così come le altre eventuali modifiche, come previsto dal successivo articolo 78.

Art. 78

Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto, dopo l'approvazione da parte del Comitato regionale di controllo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed è affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma precedente, all'Assessorato regionale degli enti locali ed al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.